



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende Sanitarie. Riforme

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1640 DEL 25/02/2020

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio-sanitario, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L. n. 42/99 e del D.P.C.M. 26 luglio 2011.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il Decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 recante "*Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*";

Richiamata la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "*Disposizioni in materia di professioni sanitarie*" ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che, con decreto interministeriale del Ministero della Sanità, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

“sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale”;

Visto l'Accordo Stato-Regioni, sottoscritto il 10 febbraio 2011 (rep. n. 17/CSR), concernente i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione di quanto previsto dal predetto art. 4, comma 2 della legge n. 42/1999;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 26 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/8/2011, con il quale è stato recepito l'Accordo Stato Regioni 10 febbraio 2011 sopra richiamato;

Vista la Circolare prot. n. DGRUPS 43468-P-20/09/2011 con la quale il Ministero della Salute, in attuazione a quanto disposto dal predetto DPCM 26 luglio 2011, ha fornito i criteri e le indicazioni operative necessarie per l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e alle Province autonome, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Preso atto che la Circolare n. 43468/2011, sopra citata, detta i termini di conclusione del procedimento regionale, fissato in 100 giorni, dall'avvio del procedimento che decorre da quando l'istanza dell'interessato è ricevuta dalla Regione;

Preso atto che la Regione Umbria cura la fase iniziale dell'istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati o svolti nel proprio territorio, al termine della quale, entro e non oltre i 100 giorni previsti, che decorre dal ricevimento dell'istanza inoltra tutti i relativi atti al Ministero della Salute per l'adozione del conseguente provvedimento, previa valutazione in sede di apposita Conferenza di Servizi,

Richiamato il parere n. 185/2015 della Sezione seconda del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 giugno 2018, nell'ambito di un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica recante *“La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei sensi e nei limiti, di cui in motivazione, con il conseguente annullamento sia della nota della Regione Lazio 9 maggio 2014 n. 269679, sia, in parte de qua, della circolare del Ministero della Salute 20 settembre 2011, n. 43468, limitatamente alla lettera d, punto 2.1 dell'art. 2”*, andando di fatto ad incidere sul procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli inerenti alle professioni sanitarie ex comma 2 dell'articolo 4 della legge 42/1999, nel senso che si annulla la possibilità per le Regioni o le Province autonome di dichiarare l'inammissibilità delle richieste di riconoscimento dell'equivalenza allorché si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalle medesime disponendo che, in tali casi, le relative istanze siano trasmesse alla Conferenza dei Servizi, la quale deciderà in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza;

Viste le dd.g.r. n. 10 del 9 gennaio 2012 e n. 1143 del 15 ottobre 2013 con le quali sono stati approvati gli avvisi pubblici per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari,

rispettivamente, dell'area tecnico-sanitaria e dell'area sanitario-riabilitativa;

Dato atto che, come richiesto dalle Regioni tramite il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, su proposta della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, dall'avviso relativo alle professioni dell'area sanitaria riabilitativa era stata stralciata la figura dell'Educatore professionale in attesa di una ricognizione preliminare degli attestati, diplomi, rilasciati a compimento di attività formative riconducibili all'educatore professionale, ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 che non erano stati ricompresi nel decreto interministeriale 27/07/2000;

Vista la d.d. n. 8314 del 7 settembre 2016 con la quale si è proceduto, in attesa dell'approvazione del testo definitivo da parte della Conferenza dei Servizi, alla preadozione del testo di avviso pubblico, demandando, a successivo atto, l'adozione del testo definitivo e la contestuale attivazione delle procedure di gestione dell'avviso, sulla base delle decisioni assunte a livello nazionale;

Dato atto che il Ministero della Salute e le Regioni, in sede di Conferenza dei Servizi, che si è svolta in data 10 dicembre 2019, hanno approvato lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario dell'area riabilitativa di Educatore professionale socio-sanitario;

Preso atto che, in tale sede, le Regioni hanno convenuto di procedere all'emanazione dell'avviso entro il mese di febbraio 2020;

Dato atto che i titoli che possono essere ammessi alla procedura di valutazione del riconoscimento dell'equivalenza debbono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995,
- b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione del decreto di individuazione del profilo professionale relativo al diploma universitario di educatore professionale,
- c) devono essere riconducibili esclusivamente alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale Socio Sanitario, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 della L. 42/1999 e del relativo profilo emanato con Decreto del Ministero della Sanità n. 520 dell'8 ottobre 1998,
- d) devono aver consentito l'esercizio professionale in conformità all'ordinamento allora in vigore (art. 5, c. 2 del D.P.C.M. 26/07/2011),
- e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Umbria o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell'ambito del territorio regionale, (per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati);

Dato atto che non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti all'odierna laurea dalle norme vigenti, come di seguito indicati:

- a) DM 27-7-2000 (*Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2000, n. 195) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", come integrato dal DM 22-6-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23/8/2016) "Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante

“Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;

- b) DM 29-3-2001 n. 182 (*Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2001, n. 115*) “Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica”;
- c) Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 539 (*Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302 - S.O. n. 62*): “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- d) Legge n. 160 del 27/12/2019, comma 465 (*Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304 - S.O. n. 45*): “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2016, con il quale sono stati ricompresi nella tabella dei titoli equipollenti al diploma universitario di Educatore professionale ulteriori titoli autorizzati con delibere di Giunta regionale delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta;

Preso, altresì, atto che, come stabilito durante la Conferenza dei Servizi del 20 gennaio 2020, la Regione Umbria dopo la fase iniziale dell’istruttoria delle domande di propria spettanza, provvede, tramite accesso alla piattaforma NSIS, a compilare e gestire, tramite apposite funzionalità, le informazioni da inserire in appositi moduli riepilogativi delle domande medesime; tali moduli, unitamente alla documentazione presentata dagli istanti, vengono poi trasmessi al Ministero della Salute tramite PEC;

Ritenuto che vi siano le condizioni per l’emanazione anche dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria riabilitativa, afferenti alla professione sanitaria di Educatore Professionale socio sanitario;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del testo dell’avviso pubblico, corredato dei relativi allegati, predisposto sulla base del testo approvato dalla Conferenza dei Servizi;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare il testo relativo all’avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari della professione sanitaria riabilitativa di Educatore Professionale Socio Sanitario, di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs 502/1992, Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011, che fa parte integrante del presente atto, unitamente ai suoi allegati, approvato dalla Conferenza dei Servizi del 10/12/2019, che comprendono:
 - facsimile domanda,
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il titolo di cui si chiede l’equivalenza, Allegato A,
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante il corso di formazione, Allegato B,
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante l’esperienza lavorativa subordinata c/o ente pubblico, Allegato C,
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante l’esperienza lavorativa subordinata c/o ente privato, Allegato C-1,

- dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante i documenti attestati l'attività lavorativa privata, Allegato C-2,
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante l'esperienza lavorativa autonoma, Allegato D;
2. di stabilire che le domande di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della Legge n 42/1999, devono essere presentate, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Nel caso che detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al successivo giorno non festivo;
 3. di stabilire, altresì, che a seguito dell'avviso emanato con il presente atto, alle domande di riconoscimento dell'equivalenza al diploma universitario di Educatore Professionale socio sanitario dei diplomi del pregresso ordinamento, si applicano le procedure disciplinate dal D.P.C.M. 26 luglio 2011 e dalla circolare del Ministero della Salute 20 settembre 2011, n. 43468;
 4. di stabilire che l'avviso pubblico, corredato degli allegati, di cui alla presente determinazione dirigenziale, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nonché sul sito internet istituzionale, nella pagina dedicata (<http://www.regione.umbria.it/salute/riconoscimento-equivalenza-ai-diplomi-universitari-dell-area-sanitaria>) all'interno della sezione Salute, ai fini dell'ulteriore pubblicizzazione notiziale dello stesso;
 5. di trasmettere il presente atto al Coordinamento della Commissione Salute, nonché alle Aziende sanitarie regionali e alle altre strutture regionali socio-sanitarie interessate;
 6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 25/02/2020

L'Istruttore
Anna Maria Felici
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 25/02/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile

Ivana Ranocchia

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 25/02/2020

Il Dirigente

Dr. Luca Conti

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2